



## ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00180**

Del: **17/09/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

**OGGETTO:** Misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione della partita "Rondinella Marzocco vs Lucchese" del 20 settembre 2026 alle ore 17.00 presso lo stadio G. Bozzi

### LA SINDACA

#### CONSIDERATO

Che nel giorno 20 settembre 2026 si terrà allo stadio comunale "G. Bozzi", incontro di calcio valevole per il Campionato di calcio serie "D" per la stagione 2026/2027 fra le squadre "Rondinella Marzocco vs Lucchese";

Che in sede di CPOSP del 17/09/2026, analogamente a quanto già avviene per gli altri eventi che si svolgono sul territorio, è stata presa la decisione che per la stagione sportiva 2026-2027, in occasione degli incontri di calcio che si terranno presso lo stadio comunale "G. Bozzi", i provvedimenti riguardanti divieti di vendita, di somministrazione, di detenzione di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in contenitori di vetro, nonché la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti verranno emessi dalla Sindaca del Comune di Firenze;

Che questo incontro richiamerà allo stadio comunale un consistente afflusso di pubblico, stimato in alcune centinaia di persone;

Che l'area interessata è delimitata dalle seguenti strade:

viale del Poggio Imperiale – via San Felice a Ema – via Gherardo Silvani – via B. Martellini – via del Podestà – via Mario Orsini – via Senese (tratto via M.Orsini – via del Gelsomino) – via del Gelsomino;

Che nella zona interessata dall'evento, come sopra delimitata, sono presenti attività commerciali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande;

Che gli spettatori cominceranno ad affluire nella zona nel corso del primo pomeriggio del 20 settembre 2026;

Che ci sarà una grande concentrazione di persone all'interno del perimetro suddetto;

Che si rende necessaria l'adozione di un provvedimento mirato a tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, che impedisca:

1 - la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine da parte di qualsiasi attività di vendita o di somministrazione ubicata all'interno del suddetto perimetro e all'esterno dello stadio comunale "G. Bozzi";

2 - la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici ubicati all'interno del suddetto perimetro e all'esterno dello stadio comunale "G. Bozzi";

3 - l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura e gradazione in bottiglie, o altro contenitore di vetro, o in lattine;

4 - l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

Che tali provvedimenti devono essere efficaci nei seguenti orari:

dalle ore 14:00 del giorno 20 settembre 2026 fino alle ore 20:00 del giorno 20 settembre 2026;

Che l'area interessata dal provvedimento è la zona ricompresa nelle seguenti strade, (tutte incluse nell'area dove operano i divieti):

viale del Poggio Imperiale – via San Felice a Ema – via Gherardo Silvani – via B. Martellini – via del Podestà – via Mario Orsini – via Senese (tratto via M. Orsini – via del Gelsomino) – via del Gelsomino;

Che tale provvedimento è finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica, che verrebbe messa in pericolo dalla dispersione incontrollata di contenitori di vetro in spazi ristretti caratterizzati da un eccezionale concentrazione di persone;

Che si rende necessario vietare qualsiasi spray contenente principi urticanti, anche se di libera vendita e detenuto in forma legittima perché, data la grande concentrazione di persone, l'eventuale utilizzo ingiustificato genererebbe reazioni incontrollate della folla tali da comportare grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

Rilevato quindi che sussistono i presupposti per adottare un provvedimento contingibile e urgente come sopra indicato, a tutela della pubblica incolumità;

VISTO che l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce alla Sindaca, quale Ufficiale di governo, la possibilità di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

## **ORDINA**

che

dalle ore 14:00 del giorno 20 settembre 2026 fino alle ore 20.00 del giorno 20 settembre 2026

nella zona ricompresa nelle seguenti strade perimetrali (tutte incluse nell'area dove operano i divieti) :

viale del Poggio Imperiale – via San Felice a Ema – via Gherardo Silvani – via B. Martellini – via del Podestà – via Mario Orsini – via Senese (tratto via M. Orsini – via del Gelsomino) – via del Gelsomino;

sia vietata:

1 - la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine da parte di qualsiasi attività di vendita o di somministrazione ubicata all'interno del suddetto perimetro e all'esterno dello stadio comunale "G.Bozzi";

2 - la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici ubicati all'interno del suddetto perimetro e all'esterno dello stadio comunale "G. Bozzi";

3 - l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura e gradazione in bottiglie, o altro contenitore di vetro, o in lattine;

4 - l'introduzione o la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nelle località interessate dal divieto di vendita di esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi;

### **INFORMA**

Che fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato, la violazione alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

L'eventuale inottemperanza alla presente ordinanza verrà parimenti sanzionata ai sensi dell' art.7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Che le Forze di Polizia vigileranno sul rispetto di tale ordinanza.

Che la presente ordinanza è inviata preventivamente al Prefetto ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Attività Economiche e Turismo, al Questore di Firenze;

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

**Firenze, lì 17/09/2026**

**Sottoscritto digitalmente da**

**La Sindaca**

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.